



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
LEGA NAZIONALE DILETTANTI  
Delegazione Provinciale  
TORINO  
piemontevda.lnd.it



COMUNICATO UFFICIALE N. 7 DATA PUBBLICAZIONE 4/09/2025

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

## 1. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

### Segreteria S.G.S.

1.1. **DEROGHE ALL'UTILIZZO DI GIOVANI CALCIATRICI PER L'ATTIVITÀ DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO – STAGIONE SPORTIVA 2025/2026**

(Dal C.U. n° 12 datato 04/09/2025 del Comitato Regionale P.V.A.- L.N.D.- S.G.S)

Si riporta – in allegato – l'elenco delle deroghe concesse per la partecipazione delle giovani calciatrici ad attività miste, nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria.

## 2. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

2.1. **POSTICIPO DATA INIZIO COPPA PIEMONTE VDA SECONDA E TERZA CATEGORIA TORINO**

Si informano le Società direttamente interessate che l'inizio della **Coppa Piemonte e Valle d'Aosta** riservata alle Società di **Seconda e Terza Categoria di Torino** è posticipato a **Domenica 14 Settembre 2025**.

# GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Avv. Roberta Lapa ed i Sostituti Giudici Sportivi Avv. Gianluca D'Angelo e i Sigg. Maurizio Capuani e Gerardo Orlandella, assistiti dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Bonetto Sergio, hanno adottato le seguenti delibere.

## 45° SUPEROSCAR DEL CALCIO GIOVANILE – 12° MEMORIAL L. GIBIN

GARA DEL 31/08/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

## **GARA: CSF CARMAGNOLA QUEENCAR – VOLPIANO PIANESE**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **A CARICO GIOCATORI**

#### **SQUALIFICA FINO AL 04/09/2026**

SARRITZU THOMAS (VOLPIANO PIANESE)

Vista la gravità della condotta violenta assunta da ragazzi in età giovanissima, che inficia i sani principi dello sport improntati alla correttezza ed al rispetto dell'avversario, considerato altresì, che la violenza sia da condannare a priori ovunque venga posta in essere e soprattutto tra minori, quest'organo giudicante pur consapevole delle disposizioni normative vigenti, ma altrettanto consapevole dell'eccezionalità e della spregevolezza dell'evento, ritiene di dover comminare una sanzione di considerevole ed esemplare entità, pertanto si squalifica il suddetto giocatore perché, a fine gara, assumeva una condotta violenta ed antisportiva innescando una rissa e colpendo con manate e pugni il fianco e la schiena di un giocatore avversario, steso sul terreno di gioco. Condotta, questa, che dava adito ad un ulteriore atto di violenza posto in essere da soggetto non presente in distinta, che entrava arbitrariamente ed indebitamente sul terreno di gioco.

#### **SQUALIFICA FINO AL 04/09/2026**

BARBERO CRISTIAN (CSF CARMAGNOLA QUEENCAR)

Vista la gravità della condotta violenta assunta da ragazzi in età giovanissima, che inficia i sani principi dello sport improntati alla correttezza ed al rispetto dell'avversario, considerato altresì, che la violenza sia da condannare a priori ovunque venga posta in essere e soprattutto tra minori, quest'organo giudicante pur consapevole delle disposizioni normative vigenti, ma altrettanto consapevole dell'eccezionalità e della spregevolezza dell'evento, ritiene di dover comminare una sanzione di considerevole ed esemplare entità, pertanto si squalifica il suddetto giocatore perché, a fine gara, assumeva una condotta violenta ed antisportiva prendendo parte attiva alla rissa innescata dall'avversario, colpendo a sua volta, con un pugno la nuca di un giocatore della squadra antagonista. Tale comportamento aumentava l'animosità dei presenti sul terreno di gioco, favorendo l'ingresso in campo di persona non presente in distinta.

### **DIRIGENTI**

#### **SQUALIFICA A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 04/03/2026**

SARRITZU ANGELO (VOLPIANO PIANESE)

Perché in qualità di rappresentante della società anziché intervenire per sedare gli animi, assumeva una condotta violenta malmenandosi con persona non presente in distinta, entrata sul terreno di gioco.

### **SOCIETA'**

#### **AMMENDA**

EURO 200,00 POL. PARADISO COLLEGNO

Perché ometteva di vigilare adeguatamente non impedendo l'accesso al terreno di gioco di persona presente tra il pubblico.

#### **AMMENDA**

EURO 150,00 CSF CARMAGNOLA QUEENCAR

Per responsabilità oggettiva della Società per la condotta violenta assunta dai propri tesserati.

EURO 150,00 VOLPIANO PIANESE

Per responsabilità oggettiva della Società per la condotta violenta assunta dai propri tesserati.

Il Giudice Sportivo  
(Avv. Roberta Lapa)

---

Le ammende relative al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate entro e non oltre il **18 Settembre 2025** presso il **Comitato Regionale Piemonte V.A.** della L.N.D. – S.G.S. di **Via Tiziano Vecellio, 8** – 10126 Torino.

Pubblicato in Torino in data **4 Settembre 2025**

**IL SEGRETARIO**  
Simona BOCHICCHIO

**IL DELEGATO PROVINCIALE**  
Giovanni SPINA